



COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce

IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 20

OGGETTO: Fondo risorse decentrate ed Ipotesi di contrattazione decentrata integrativa parte economica 2023 – Ipotesi di contrattazione decentrata integrativa parte normativa 2023/2025 – Autorizzazione delegazione trattante alla sottoscrizione del CCDI definitivo – PARERE.

L'anno duemilaventitre il giorno 12 del mese di dicembre, il Revisore Unico dott. Giuseppe Diretto, nominato mediante deliberazione di C.C. n. 33 del 14.06.2023, è virtualmente presente presso la sede municipale del Comune di Leverano (LE) per esaminare la documentazione ricevuta dall'Ente mediante pec del 11.12.2023 con le integrazioni del 12.12.2023, al fine di esprimere il proprio parere sulla ipotesi di contrattazione decentrata integrativa parte normativa 2023/2025 e parte economica 2023 per l'autorizzazione delegazione trattante alla sottoscrizione.

Premesso:

- che l'art. 5 del C.C.N.L. 1/04/1999 delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art.4 del C.C.N.L. 22/01/2004 prevede che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori"*;
- che l'art. 40 bis c. 1 del d.lgs. 30/03/2001, n.165, modificato dall'art.55 del D.L. n.150/2009, prevede, che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti"*;
- che l'art. 23 c. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 dispone: *"2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 che testualmente dispone: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione..... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

Visto il DPCM 27 aprile 2020 che ha chiarito che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art.33 comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018 “;*

Accertato, pertanto:

- che per l'anno 2023 il parametro di riferimento è l'annualità 2016;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma dell'accordo stesso;

Visto che il Segretario Comunale ha trasmesso l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo parte economica per l'anno 2023, definito con le OO. SS., unitamente alla Relazione tecnico-finanziaria e alla Relazione tecnico-illustrativa di accompagnamento, a firma del Responsabile dott. Roberto Blasi;

Rilevato che nei documenti sottoposti all'esame dell'organo di revisione è quantificata la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico dell'esercizio a cui il contratto stesso si riferisce;

Esaminata in particolare la relazione del responsabile del servizio finanziario, ed accertato che:

- a) sul fondo sono state correttamente operate le riduzioni prescritte per legge;
- b) l'importo complessivo del Fondo rispetta il limite di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75;
- c) l'importo complessivo del Fondo rispetta, altresì, i vincoli in materia di spesa di personale dettati dall'art. 1 comma 557 della legge n.296/2006, modificato dalla legge n.244/2007, dall'art.76 del D.L. 112/2008 convertito in legge n.133/2008;

Constatato che, ricorrendone le condizioni, il fondo è stato incrementato dello 0,22% del monte salari 2018, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del CCNL del 16/11/2022;

Visto, altresì, che il Segretario Comunale ha trasmesso l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo parte normativa triennio 2023/2025, che si compone di n. 32 articoli;

Visto l'art. 40 c. 3 quinquies del D. Lgs. 165/2001, il quale dispone che *“Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati*

per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”;

Considerato che

- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati effettuati in virtù delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo (l'organo di revisione), deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando “norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto”;
- il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economica – finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

Visto che vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio dell'ente per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo: l'ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2023, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2023;

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001,

il Revisore Unico

ATTESTA

- la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto, relativo all'anno 2023, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione delle norme di legge;
- la conformità di ciascun articolo, incluso nella pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo parte normativa per il triennio 2023-2025, alla normativa vigente in materia ed ai limiti della contrattazione collettiva nazionale;

Lì, 12/12/2023

Il Revisore Unico:
dott. Giuseppe Diretto